
FRANCESCO PERONI

La peripezia del patteggiamento in un trentennio di sperimentazione

Lo studio muove dallo scorcio trentennale di sperimentazione dell'applicazione concordata della pena, investigandone l'evoluzione - normativa e giurisprudenziale - e interrogandosi sulle molteplici contraddizioni che vi si registrano. Constatato come l'instabilità dell'istituto derivi, almeno in parte, da una congenita ambiguità della sua fisionomia, collocata a cavallo tra le esigenze di deflazione processuale e l'area della punibilità, l'indagine ricostruisce, alla luce della sedimentazione normativa e giurisprudenziale, i frequenti fenomeni di attrito tra le due dimensioni in parola: l'una più portata a interventi di ampliamento del ricorso al rito; l'altra più esposta a pulsioni restrittive, ispirate a logiche di difesa sociale. L'analisi non manca di verificare le ricadute sulla materia dei progressivi processi di armonizzazione europea in ambito penale: sia dal punto di vista della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, sia per ciò che concerne la produzione normativa eurounitaria.

The vicissitude of the plea bargaining in a thirty-year experimentation

The essay starts from the thirty-year perspective of experimentation with the application of punishment upon request of the parties, investigating the evolution - legislation and jurisprudence - and questioning the contradictory differences that are recorded there. Noting that the instability of the institution derives, at least in part, from a congenital ambiguity of its physiognomy, located at the turn of the needs of procedural deflation and the area of punishment, the essay reconstructs, in the light of the normative sedimentation and jurisprudential, the frequent friction between the two dimensions under exam: the one more suited to interventions to extend the use of the proceeding; the other more exposed to restrictive impulses, inspired by logics of social defense. The analysis does not fail to verify the subject of increasing progress in processes of harmonization in the criminal sphere: both from the point of view of the jurisprudence of the European Court of Human Rights, and as regards the production of Euro-EU legislation.

SOMMARIO: 1. Premessa: il perimetro dell'indagine. - 2. I limiti congeniti all'istituto, come fattori d'instabilità. - 3. Gli effetti endogeni delle scelte codicistiche: sulla giurisprudenza... - 4. ...e sulla novellazione successiva. - 5. I fattori allogeni di evoluzione: un tentativo di mappatura. - 6. Quali prospettive per la giustizia penale negoziata?

1. *Premessa: il perimetro dell'indagine.* Una ricognizione onnicomprensiva di trent'anni di sperimentazione dell'applicazione della pena su richiesta delle parti - istituto altrimenti noto con il *nomen* più evocativo di "patteggiamento" - sarebbe obiettivo, non solo estraneo alle finalità della presente sede editoriale, ma anche poco proficuo. In effetti, chi si avventuri nella materia constaterà in breve come pochi istituti, al pari di quello in esame, vantino una letteratura altrettanto copiosa, anche a livello di trattazioni organiche: donde la consapevolezza che ogni tentativo di ricostruzione "enciclopedica" dei trascorsi concettuali, applicativi ed evolutivi dei meccanismi di giustizia negoziata, oltre che neutralizzato in partenza dai limiti di cui si è detto, risulterebbe sostanzialmente sterile nelle sue finalità.

Su queste premesse, è parso dunque più opportuno volgere l'attenzione ai fattori causali di una parabola che - come suggerisce il titolo - riecheggia i

tratti della “peripezia” cara al teatro classico: termine da intendersi non tanto nel senso figurato, di serie avventurosa di accadimenti – dinamica cui, peraltro, il patteggiamento non è certo andato esente, nel suo trentennio di vita – quanto nel significato più puntuale, d’inatteso capovolgimento del contesto di partenza.

In altre parole, si è inteso privilegiare l’indagine eziologica dei fenomeni, anziché indugiare sulla rassegna dei dati: sollecita a questa scelta metodologica la convinzione – suffragata dai riscontri empirici, testimoniati, a loro volta, da una produzione giurisprudenziale tanto ricca, quanto incoerente – che l’istituto di cui si tratta attraversi culture e modellistiche del processo penale non necessariamente omogenee. Con quanto ne discende in termini, non di rado conflittuali, sulle attese collettive di giustizia, sulla rappresentazione mediatica del processo penale e sulle strategie elaborate dalla politica.

2. *I limiti congeniti all’istituto, come fattori d’instabilità.* La trentennale peripezia del patteggiamento ha un’indubbia origine nella genesi dell’istituto e nelle contraddizioni che l’accompagnano. Si tratta – come noto – di un convegno deflativo sostanzialmente inedito per la tradizione codicistica nazionale¹: nella quale fa ingresso quale espressione, tra le altre, di quei “caratteri del sistema accusatorio” (art. 2, co. 1, L. 16 febbraio 1987, n. 81), eletti a riferimento dal legislatore della riforma del 1988. Ora, sarebbe stato sin troppo facile esercizio, per la sola novità dirimpante dell’istituto, profetizzarne una sorte di relativa instabilità. Senonché, ad aggravare tale quadro prognostico, ha indubbiamente concorso un tessuto normativo lacunoso e incerto. Un primo sintomo al riguardo è, per la verità, desumibile dall’impianto concettuale coltivato già in sede di *drafting* legislativo: invero, il patteggiamento scolpito nel Progetto preliminare del codice e descritto nella Relazione illustrativa incarna un rito a spiccata vocazione negoziale, l’epilogo sanzionatorio del quale è coerente espressione del concordato tra le parti, in merito al quale «al giudice non viene riconosciuto alcun sindacato [...]», trattandosi di materia ri-

¹ I connotati di originalità dell’istituto non sono smentiti dal preesistente meccanismo regolato dall’art. 77, L. 24 novembre 1981, n. 689, riconducibile, solamente a prezzo di non poche forzature, al fenotipo del patteggiamento. Sui caratteri distintivi dei due meccanismi, si rinvia in particolare alla *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, in CONSO, GREVI, NEPPI MODONA, *Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati*, vol. IV, Padova, 1990, 1026, nonché, in dottrina, a VIGONI, *L’applicazione della pena su richiesta delle parti*, Milano, 2000, 5, la quale sottolinea che, con la riforma del codice, si «realizza il passaggio dalla previsione di un mero beneficio per l’imputato alla costruzione di un rito alternativo, di ispirazione negoziale e contenuto premiale».

servata alla determinazione esclusiva delle parti»².

In linea con siffatte premesse, la normativa varata nel 1988 detta una procedura nella quale al protagonismo dell'imputato e del pubblico ministero si contrappone il ruolo tendenzialmente notarile del giudice, investito del solo controllo circa la correttezza formale della pena pattuita e, ove ve ne siano le condizioni, della potestà di prosciogliere, ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Vero è che il perimetro edittale entro cui il procedimento alternativo in esame può essere adottato appare piuttosto circoscritto, ma non meno evidente è la tensione potenziale che, entro quel perimetro, si sprigiona. L'arsenale allestito è, in termini premiali, tra i più variegati: oltre alla pena ridotta "fino a un terzo" - pena suscettibile, tra l'altro, di sospensione condizionale - si contemplano ulteriori benefici, che, pur con dosaggio variabile a seconda della fase processuale in cui si applichi la pena, vanno: dal sollievo dal pagamento delle spese processuali, all'esonero da pene accessorie e misure di sicurezza (confisca obbligatoria esclusa), alla non menzione nel certificato di casellario giudiziale, all'inefficacia della sentenza di patteggiamento nei giudizi civili e amministrativi. Da non trascurare altresì l'ambigua, ma suadente qualificazione della sentenza patteggiata, oggetto di mera "equiparazione" alla condanna e, ancora, l'assenza di pubblicità nel rito, nonché l'estromissione della parte civile dal processo. Infine, seppure differito nel tempo e subordinato alla non commissione di reato della stessa indole, si prevede un ulteriore beneficio "tombale", costituito dall'estinzione del reato e di ogni altro effetto penale. Quanto alle movenze del procedimento, l'obiettivo è la massima contrazione di tempi e forme, perseguita ora con esplicite previsioni - dal contraddittorio meramente eventuale in camera di consiglio, all'inappellabilità della sentenza, per lo meno quando frutto *ab origine* di accordo - ora con emblematici silenzi: tra tutti, quello serbato circa il negoziato tra le parti, in ordine al quale il codice si limita a prevedere una potestà di verifica giudiziale, peraltro a discrezionalità libera, circa la volontarietà della richiesta o del consenso prestato dall'imputato (art. 446, co. 5, c.p.p.).

Non sorprende, in tale quadro, come l'istituto abbia catalizzato, sin dai suoi primi snodi applicativi, l'attenzione di dottrina e giurisprudenza. Per quello che interessa in special modo il prisma processuale è noto come il dibattito si sia concentrato sulla controversa dimensione cognitiva del procedimento di nuovo conio. Senza qui ripercorrerne partitamente i contenuti, basti rammentare come il confronto dottrinale di quegli anni si fosse prevalentemente svi-

² Così, testualmente, la *Relazione al progetto preliminare*, cit., 1030.

luppato sul terreno del molteplice reticolato costituzionale coinvolto, registrando, in estrema sintesi, una divaricazione destinata a perpetuarsi nel tempo – e semmai ad arricchirsi di ulteriori sfumature³ – tra fautori di una lettura costituzionalmente orientata dell’istituto, retta in particolar modo sulla valorizzazione di un pur ridotto sostrato cognitivo giudiziale – ipostatizzato, nella fattispecie più contratta del concordato, per lo meno negli atti d’indagine⁴ – e sostenitori di un’opposta visione, restia al riconoscimento di ogni attitudine cognitiva in seno al procedimento in discorso⁵.

Preme tuttavia puntare l’attenzione sugli autonomi riflessi del nuovo istituto nella dimensione della punibilità⁶: è da questo versante, a nostro avviso, che all’odierno osservatore si offrono gli scorci più suggestivi ai fini di una lettura, anche prospettica, delle vicende che hanno interessato l’istituto, nei suoi trent’anni di applicazione. La questione ruota – come si sarà intuito – sull’ardua conciliabilità dello sconto di pena indotto dal rito con i canoni di legalità della pena e con il corredo teleologico della stessa. Per vero, l’allarme dei cultori del diritto penale sostanziale all’avvento del nuovo istituto⁷ non

³ Ci si riferisce, in particolare, all’autonoma posizione assunta da GIALUZ, *Applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Enc. dir.*, Annali, vol. II, I, Milano, 2008, nei termini di una distinzione tra responsabilità “accertata” – assente, ad avviso dell’Autore, nel concordato sulla pena – e «responsabilità stabilita dalle parti – ossia, accertata dal pubblico ministero e ammessa dall’imputato – e poi ratificata, mercé un controllo sommario, dal giudice» (*ivi*, 21). Sotto un distinto e ulteriore profilo, il dibattito in materia registrerà, nel tempo, altre tappe di affinamento, soprattutto per ciò che concerne la misura del “disponibile” in seno a un rito patteggiato, pur comunque ascritto alla dimensione cognitiva: *ex plurimis*, DI BITONTO, *Profili dispositivi dell’accertamento penale*, Torino, 2004, 120; MARCOLINI, *Il patteggiamento nel sistema della giustizia penale negoziata*, Milano, 2005, 110; VIGONI, *L’applicazione della pena su richiesta delle parti*, cit., 104. In una distinta angolazione, riferita alla disciplina codicistica sortita dall’avvento della fattispecie “allargata” di patteggiamento, va segnalata la posizione di AMODIO, *I due volti della giustizia negoziata nella riforma del patteggiamento*, in *Cass. pen.*, 2004, 704, propenso a distinguere lo *standard* cognitivo sotteso, rispettivamente, al patteggiamento infrabiennale e a quello “allargato”.

⁴ Ispiratore di tale indirizzo, LOZZI, *L’applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Id.*, *Riflessioni sul nuovo processo penale*, Torino, 1990, 13.

⁵ Si legga per tutti FERRUA, *Il ruolo del giudice nel controllo delle indagini e nell’udienza preliminare*, in *Id.*, *Studi sul processo penale*, Torino, 1990, 68.

⁶ Per un inquadramento concettuale dei nessi tra rito alternativo e punibilità, DOLCINI, *Problemi vecchi e nuovi in tema di riti alternativi: patteggiamento, accertamento di responsabilità, misura della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, 592; PALAZZO, *La nuova fisionomia dei riti alternativi premiali*, in *Accertamento del fatto, alternative al processo, alternative nel processo*, Milano, 2007, 49.

⁷ Tra i primi, BRICOLA, *Riforma del processo penale e profili di diritto penale sostanziale*, in *Ind. pen.*, 1989, 313; DOLCINI, *Razionalità nella commisurazione della pena: un obiettivo ancora attuale?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 797; FIANDACA, *Pena «patteggiata» e principio rieducativo: un arduo compromesso tra logica di parte e controllo giudiziale*, in *Foro it.*, 1990, I, 2385; PADOVANI, *Il nuovo codice di procedura penale e la riforma del codice penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, p. 916; PAGLIARO, *Riflessi del nuovo processo sul diritto penale sostanziale*, *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 36; PALAZZO,

raccoglie, da parte degli studiosi della consorella materia processuale, quella partecipazione che pure si sarebbe meritato nell'ottica di un consapevole e doveroso approccio organico a un congegno palesemente a cavaliere delle due discipline. È un fatto che – come fu ben avvertito – la diminuzione premiale, posta a servizio di esigenze squisitamente processuali, apre inesorabilmente un solco tra pena legale e pena giusta. A farne le spese è il tradizionale corredo finalistico della sanzione penale⁸: per un verso, infatti, la connotazione premiale del patteggiamento mal si presta a essere ricondotta a esigenze di prevenzione speciale, non foss'altro per la difficoltà di rinvenire, nelle opzioni di strategia processuale dell'imputato, alcun indicatore di adattamento sociale; per l'altro, è legittimo il dubbio che, nella distinta sfera delle esigenze di prevenzione generale, la speditezza dei tempi della giustizia, compensata da sconti di pena e benefici vari, possa tradursi in un positivo fattore di orientamento culturale dei consociati. Ed è sotto quest'ultimo profilo, in particolare, che il patteggiamento mostra uno dei tratti di maggiore sua vulnerabilità: nell'insanabile tensione tra comminatoria penale ed efficienza processuale sta, verosimilmente, il destino di perenne instabilità dell'istituto, condannato, in certo qual modo, a patire un'incessante frizione intestina tra le sue due anime. Una sorte – come si cercherà di dimostrare, ripercorrendone la trentennale parabola – capace d'insidiarne la stessa affermazione nel “mercato” degli strumenti deflativi, a favore di congegni concorrenti, apparentemente più “affidabili” in termini di efficienza e di efficacia di risultato.

3. *Gli effetti endogeni delle scelte codicistiche: sulla giurisprudenza...* Definiamo effetti endogeni quelli riconducibili, in via diretta o indiretta, alle scelte del codificatore del 1988. Sotto questo profilo, vengono in rilievo, da un lato, l'elaborazione giurisprudenziale, come si vedrà, tutt'altro che lineare tanto sul versante del Giudice delle leggi, quanto di quello di legittimità; dall'altro, alcuni tratti comuni alla novellazione legislativa sedimentatasi negli anni, a nostro avviso particolarmente qualificanti nell'angolazione del percorso ricostruttivo qui coltivato.

Orbene, per ciò che concerne la giurisprudenza, non può apparire certo casuale che la relativa produzione si mostri segnata da oscillazioni e da contraddizioni.

Qualche riflessione su plea bargaining e semplificazione del rito, in *Il processo penale negli Stati Uniti d'America*, a cura di Amodio e Cherif Bassiouni, Milano, 1988, 323.

⁸ Tema ricostruito, *ex plurimis*, da CAPUTO, *Il diritto penale e il problema del patteggiamento*, Napoli, 2009, 367 s.

La constatazione, così formulata in prima approssimazione, impone peraltro opportuni *distinguo*, a seconda della giurisdizione coinvolta: si tratti di quella costituzionale o di quella di legittimità.

Iniziando dalla prima, una retrospettiva storica, opportunamente estesa all'arco trentennale che ci interessa e coerentemente volta a sintetizzarne le tendenze, ne farebbe emergere anzitutto l'andamento tortuoso⁹. In particolare, è rappresentazione ricorrente quella secondo cui, alla nota pronuncia di apertura – la n. 313 del 1990¹⁰ – ove si statuì, con la parziale declaratoria d'illegittimità costituzionale della disciplina codicistica, che «anche la decisione di cui all'art. 444 c.p.p., quando non è decisione di proscioglimento, non può prescindere dalle prove della responsabilità», tali dovendosi considerare, per effetto della rinuncia al più articolato contraddittorio dibattimentale sottesa al patteggiamento, le risultanze delle indagini preliminari, si contrappone, in chiave di svolta “anticognitiva”, l'indirizzo inaugurato, a pochi mesi di distanza, dalla sentenza n. 251 del 1991¹¹. Fu infatti in quella circostanza, che il Giudice delle leggi, fattosi interprete dei propri precedenti, negò che gli stessi, inclusa la citata sentenza n. 313, avessero inteso «riferire alla sentenza adottata a seguito di “patteggiamento” la natura propria della sentenza di condanna disposta sulla base di un accertamento pieno della fondatezza dell'accusa e della responsabilità dell'imputato». «Al contrario, [si precisò che] nei precedenti ricordati, questa Corte ha ripetutamente sottolineato come l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta, anziché comportare un accertamento pieno di responsabilità, basato sul contraddittorio tra le parti, trovi il suo fondamento primario nell'accordo tra pubblico ministero ed imputato sul merito dell'imputazione», retto essenzialmente sulla previa rinuncia di quest'ultimo ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa. Ed è altrettanto risaputo come, a partire dalla ricordata sentenza, la Corte costituzionale non sia più ritornata sui propri passi: vuoi, semplicemente, ribadendo la linea da ultimo adottata¹², vuoi trincerandosi dietro pronunce d'inammissibilità, equi-

⁹ È quanto affiora già dai primi lustri di sperimentazione dell'istituto: con riguardo alla giurisprudenza costituzionale, si rinvia, per una panoramica sistematizzata, a VIGONI, *La prova di resistenza del «patteggiamento» nei percorsi costituzionali*, in *Il diritto processuale penale nella giurisprudenza costituzionale*, a cura di Conso, Napoli, 2006, 789.

¹⁰ Corte cost., n. 313 del 1990, in *Foro it.*, 1990, I, 2385, con note di FIANDACA, *Pena «patteggiata» e principio rieducativo*, cit., e di TRANCHINA, *«Patteggiamento» e principi costituzionali: una convivenza piuttosto difficile*.

¹¹ Corte cost., n. 251 del 1991, in *Cass. pen.*, 1991, II, 708.

¹² Ci si riferisce, in particolare, a Corte cost., n. 499 del 1995, in *Giur. cost.*, 1995, 4256 e, successivamente, a Corte cost., n. 155 del 1996, *ivi*, 1996, 1474.

valenti, nella sostanza, ad altrettanti “*non liquet*”¹³. Né - vale la pena di notare - ad alcun ripensamento sono stati indotti i giudici di Palazzo della Consulta da quegli interventi di successiva novellazione della disciplina codicistica, che pure avrebbero potuto offrire qualche persuasivo puntello argomentativo di supporto. Tanto vale, come si vedrà meglio oltre, per alcune delle novità introdotte con il varo del cosiddetto “patteggiamento allargato” (L. 12 giugno 2003, n. 134)¹⁴, quanto, in altra prospettiva, per la ridefinizione degli effetti della sentenza di patteggiamento sui giudizi disciplinari, operata dalla L. 27 marzo 2001, n. 97¹⁵.

Va detto che il quadro giurisprudenziale sommariamente ricostruito, pur segnato da divisioni, non appare per ciò solo del tutto avaro d’indicatori, utili a una qualche sintesi. A tal fine, occorre però allontanarsi dal piano degli *obiter dicta* o, più in generale, delle definizioni che del rito in parola affiorano dalle decisioni in esame: dal cui tenore, come si è visto, sarebbe vano ogni tentativo di recuperare una definizione univoca, sotto il profilo della fisionomia cognitiva del rito.

Più proficuo, per ciò che qui interessa, muovere dal dispositivo delle pronunce: sotto questo profilo, non sfuggirà la netta prevalenza delle reiezioni - si tratti d’inammissibilità o di rigetto - rispetto alle decisioni di accoglimento¹⁶. Dato - questo - che induce a domandarsi se tanta parsimonia critica non si spieghi con l’intento di presidiare, insieme alla sopravvivenza del rito, le finalità deflative affidategli. Pur consapevoli dei limiti di un interrogativo destinato a scolararsi in congetture, conta, ai nostri fini, sottolineare la priorità degli obiettivi di deflazione che ne emerge *per facta concludentia*: e in effetti, i be-

¹³ Esempio, al riguardo, Corte cost., n. 399 del 1997, in *Riv. dir. proc.*, 1999, 259, con nota di VIGONI, *Sulla natura della sentenza ex art. 444 c.p.p.* Per una ricognizione critica della successiva giurisprudenza costituzionale, riconducibile alla suddetta corrente, VIGONI, *La prova di resistenza del «patteggiamento» nei percorsi costituzionali*, cit., 812 s.

¹⁴ Particolarmente degni di nota, nella cornice della predetta riforma, appaiono tanto il ridimensionamento della premialità in tema di misure di sicurezza, quanto la prevista assoggettabilità a revisione delle sentenze applicative della pena concordata.

¹⁵ Sta di fatto che nessuna delle rammentate novelle, in sede di rispettivo scrutinio di legittimità costituzionale, ha dato adito, per ciò che qui interessa, a mutamenti d’indirizzo: non per ciò che concerne la novella del 2003 (in merito alla quale, Corte cost., n. 219 del 2004, in *Cass. pen.*, 2004, 3608), né per quella del 2001, l’esame della quale ha semmai offerto al Giudice delle leggi l’occasione per ribadire che base fattuale del concordato sulla pena non è altro che la non contestazione, da parte dell’imputato, del fatto e della propria responsabilità (Corte cost., n. 336 del 2009, in *Giur. cost.*, 2009, 4992 e spec. 5003, con nota di GIALUZ, *Fisionomia del patteggiamento ed efficacia della sentenza concordata nel giudizio disciplinare*).

¹⁶ Per quanto concerne, in particolare, la controversa fisionomia cognitiva del procedimento, l’unica censura, peraltro non tale da travolgere *ab imis* l’istituto, è, per l’appunto, quella contenuta nella ricordata sentenza n. 313 del 1990.

nefici, in chiave di economia del carico giudiziario, attesi dai congegni di giustizia negoziata costituiscono, nelle distinte sfere d'interferenza istituzionale, il vero elemento antagonista al tradizionale corredo funzionale della pena, parimenti chiamato in causa, in virtù dei nessi dell'istituto in discorso con la dimensione della punibilità.

L'esame della giurisprudenza di cassazione convalida questa chiave di lettura. Anche su questo versante, va anticipato che la produzione, comprensibilmente ben più cospicua in termini quantitativi, non è pur tuttavia d'ostacolo a qualche approdo di sintesi. Vale pure qui il metodo impiegato analizzando la giurisprudenza costituzionale: invano si andrebbe alla ricerca di un *ubi consistam* sul terreno della ricostruzione del rito in foggia univocamente cognitiva o anticognitiva. Sin da una prima ricognizione, infatti, l'osservatore si troverà dinanzi alle declaratorie più variegate. A titolo di mero campionario: si va dall'affermazione secondo cui l'applicazione della pena concordata non può prescindere da un accertamento, seppur contratto quanto a *factual basis*, in ordine alla colpevolezza dell'imputato; alla concettualizzazione di un giudizio in "ipotesi di responsabilità"; fino a posizioni che, con riguardo alla richiesta di pena concordata, oscillano tra la riconduzione al classico schema del *nolo contendere* e l'equiparazione dell'iniziativa a una vera e propria "presunzione di colpevolezza"¹⁷.

Letta in una diversa angolazione, la giurisprudenza di cassazione si presta invece a un inquadramento meno erratico. Un tanto si coglie, in particolare, affrontando la materia nello scorcio della controversa natura della sentenza di patteggiamento. Ben inteso, neppure sul punto, la giurisprudenza di legittimità mostra approdi uniformi. Piuttosto, se un tratto unificante è dato cogliere, esso risiede nell'impiego opportunistico dell'equiparazione che l'art. 445 c.p.p. sancisce tra sentenza patteggiata e pronuncia di condanna.

Ora, che detta equiparazione si presti, sul piano strettamente semantico, a esiti interpretativi ambivalenti è stato da tempo dimostrato¹⁸. Preme qui notare come, dal punto di vista applicativo, tale scelta abbia finito per consegnare alla giurisdizione un formidabile strumento di sagomatura "mobile" dei cosiddetti effetti riflessi del rito: vale a dire, di quel compendio di effetti che, diversamente da quelli tipizzati dal codice, discendono dalla misura che a siffatta equiparazione s'intenda riconoscere nel caso concreto. In definitiva, se convergenza vi è stata nella giurisprudenza, essa può ben dirsi perseguita e rag-

¹⁷ Per una panoramica, opportunamente ricostruita in chiave critica, su arco trentennale, si rinvia, per tutti, a SANNA, *Il "patteggiamento" tra prassi e novelle legislative*, Padova, 2018, *passim*.

¹⁸ Sia consentito rinviare a PERONI, *La sentenza di patteggiamento*, Padova, 1999, 149 s.

giunta nel dosaggio degli effetti riflessi che essa ha praticato: e poiché, in definitiva, di premialità si trattava, è logico supporre che la prassi se ne sia servita quale leva proattiva del ricorso al rito alternativo, con implicite attese in termini di ricadute deflative del carico giudiziario. Non si spiegherebbe altrimenti, come si accennava, la rilevanza attribuita, nell'apparato argomentativo di volta in volta allestito, alla qualificazione della sentenza applicativa di pena concordata: quasi mai – e non casualmente – assimilata a vera e propria condanna, complice l'ambiguità del dettato codicistico¹⁹.

Specchio dell'atteggiamento giurisprudenziale anzidetto, variamente suffragato da orientamenti in chiave anticognitiva, è rappresentato, sintomaticamente, dalla parsimonia usata nel riconoscere margini di impugnabilità avverso la sentenza patteggiata. Nella sfera dei rimedi ordinari, la questione si concentra – come noto – sul piano della ricorribilità in cassazione della pronuncia in parola, posto che, sul versante dell'appello, il dettato codicistico colloca tale sentenza tra quelle insuscettibili di gravame nel merito, con la sola eccezione della pena applicata a fronte di dissenso del pubblico ministero (art. 448, co. 2, c.p.p.).

Ebbene, se si può convenire che la peculiare struttura del rito negoziale giustifica, in linea di principio, un qualche argine alla giustiziabilità delle relative pronunce, non foss'altro per la tendenziale intangibilità del *pactum* che ne è alla base, è facile constatare come l'elaborazione giurisprudenziale sedimentata negli anni sia andata ben oltre, sacrificando sistematicamente ogni soluzione di equilibrio tra le istanze contrapposte, a favore di approdi prevalentemente ispirati a logiche di economia processuale. S'inscrivono in quest'orbita non solo le posizioni più drastiche – propense a negare *tout court*

¹⁹ Emblematica, sotto il profilo in parola, Cass., Sez. un., 29 novembre 2005, Diop Oumar, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 353, con nota di GIALUZ, *La virata delle Sezioni unite in tema di patteggiamento e revoca della sospensione condizionale: verso l'abbandono dell'orientamento anticognitivo?*, cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti bibliografici a margine. È noto, in particolare, come la pronuncia in esame abbia destato l'attenzione soprattutto per la drastica inversione d'indirizzo impressa nella *quaestio* dedotta: nella specie, l'efficacia – nell'occasione, riconosciuta, in contrappunto al precedente orientamento consolidato – della sentenza che applica la pena concordata, ai fini della revoca del beneficio della sospensione condizionale. Ebbene, la novità della sentenza *de qua* appare molto ridimensionata ove, ripercorrendone il tracciato argomentativo, se ne colga il sostanziale allineamento metodologico con i precedenti: centrale resta infatti il duttile registro ermeneutico, giocato sulla natura della sentenza. Tema sul quale la pronuncia anzidetta si diffonde in una vera e propria *summa* ricognitiva delle diverse elaborazioni giurisprudenziali, per concludere, ancora una volta, che "equiparazione" «non implica un processo di vera e propria identificazione tra i due tipi di pronuncia, ma sta univocamente a significare che il regime di equiparazione, ora codificato alla stregua della normativa complementare più volte menzionata, non consente di rifuggire dall'applicazione di tutte le conseguenze penali della sentenza di condanna che non siano categoricamente escluse» (*ivi*, 371).

la ricorribilità per cassazione della sentenza patteggiata, facendo leva, ora su un asserito difetto d'interesse nelle parti, ora su una rinuncia a impugnare, data per implicita nell'assenso al rito – quanto le più frequenti letture restrittive in tema di vizi deducibili: si tratti di *errores* riconducibili alla sfera della legge penale sostanziale; di patologie relative agli atti processuali; di *deficit* dell'impianto logico della decisione che applica la pena concordata²⁰. Su quest'ultimo versante, in particolare, è lecito cogliere, nell'acribia ermeneutica usata circoscrivendo le patologie della motivazione, il corollario di quel lassismo, per altro verso largamente praticato nel delimitare i contorni della valutazione affidata al giudice del patteggiamento²¹: lassismo figlio, surrettiziamente, di quella nozione anticognitiva del rito, largamente prediletta dalla giurisprudenza.

Tentando una sintesi delle linee di tendenza registrate negli anni, in sede di giurisprudenza tanto costituzionale, quanto di legittimità, ci pare plausibile – pur nella consapevolezza del diverso ruolo istituzionale assolto dalle due corti – individuare alcune convergenze. In particolare, non è fantasioso concludere che entrambe, negli anni, abbiano teso a presidiare le *chance* di affermazione del rito nella fisiologia del nuovo processo penale: l'una dimensionando le censure d'illegittimità costituzionale entro soglie comunque non destabilizzanti; l'altra, sfruttando le “duttilità” connaturate alla disciplina dell'istituto. Ora, che tutto ciò sia stato reso più agevole da un dettato codicistico *ab origine* volutamente imperfetto è indubbio²²; meno certo che le trentennali vicissitudini del patteggiamento rientrassero nelle previsioni del legislatore della riforma; e ancor meno evidente che la morfologia assunta dall'istituto nella sua ormai

²⁰ Per una recente panoramica della giurisprudenza in tema di giustiziabilità della sentenza di patteggiamento, cfr. RIGO, *Commento all'art. 448 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda, Spangher, vol. II, Milano, 2017, 1946 s.

²¹ Perno di tale percorso è stata, in particolare, l'esclusione, dall'area della motivazione, dello scrutinio in ordine all'assenza di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.: esclusione sancita, sin dai primi anni di sperimentazione, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte e, successivamente, sempre avallata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità: per i necessari riferimenti al riguardo, da ultimo e per tutti, SANNA, *Il “patteggiamento” tra prassi e novelle legislative*, cit., 216 s.

²² Dove, con “imperfetto”, ci si riferisce a quella connotazione di “semilavorato normativo”, colta già dai primi commentatori alla base della disciplina codicistica: come tale, «suscettibile di adattamenti e ridimensionamenti» (così FANCHIOTTI, *Il «nuovo patteggiamento» alla ricerca di un'identità*, in *Cass. pen.*, 1991, II, 36. Negli stessi termini, AMODIO, *I procedimenti speciali nel labirinto della giustizia costituzionale*, in *Proc. pen. giust.*, 2012, 3, 114), con la puntualizzazione che «il legislatore non ha volutamente tracciato i precisi contorni della sua disciplina proprio perché fosse l'applicazione pratica delle norme a rendere possibili adattamenti e modellamenti indispensabili a renderlo un efficace strumento di giustizia». Come a dire che l'art. 444 c.p.p. equivale a una «sorta di norma non in bianco, ma ‘in grigio’, con tante aree da riempire» (AMODIO, *La nuova fisionomia dei riti alternativi premiali*, in *Accertamento del fatto, alternative al processo, alternative nel processo*, cit., 73).

non breve sperimentazione corrisponda a quella nozione costituzionalmente orientata che dovrebbe essere negli auspici di tutti.

4. *...e sulla novellazione successiva.* Può destare perplessità la scelta di riconnettere la produzione normativa sopravvenuta in materia all'area degli effetti discesi dalla codificazione del 1988. L'obiezione esige, per vero, alcune precisazioni. Certamente, non si sottovaluta come proprio al legislatore - in quanto responsabile del prodotto normativo, tanto nella sua genesi, quanto nella sua evoluzione - competa plasmarne, piuttosto che subirne, gli effetti. Se dunque, nell'ambito del patteggiamento, si è inteso individuare tra le scelte del codificatore e la legislazione sopravvenuta, una sorta di relazione causale, a ciò si è stati indotti solamente per rimarcare come - rinunciando ad affrontare *funditus* i nodi congeniti alla materia - il legislatore stesso si sia candidato ad assecondarne, perpetuandoli, i fattori d'instabilità sopra messi in luce. Il riferimento torna, evidentemente, a quella originaria fluidità morfologica dell'istituto, alla quale si deve, a nostro avviso, la conflittualità latente tra le due matrici funzionali del congegno deflativo: l'una dichiaratamente volta all'economia dei carichi giudiziari, l'altra inesorabilmente interrelata con l'area della punibilità e con il finalismo della pena.

Premessa quest'avvertenza metodologica, una ricostruzione per obiettivi della novellazione al codice, sedimentatasi nel periodo in esame, non è scevra di suggestioni²³.

E invero, una prima perlustrazione "a volo d'uccello" porterebbe a notare come, comune a siffatta produzione, sia una sorta di approccio rinunciatorio alla ridefinizione organica della materia, a favore di più circoscritti protocolli correttivi, ispirati ora a obiettivi di efficientamento dell'istituto, ora a interventi *finium regundorum* degli spazi di negoziabilità della pena. Emblematica, sotto questo profilo, anche la traiettoria del dibattito parlamentare sotteso alla novellazione in parola: qui, a ben osservare, è connotato pressoché costante l'avvio dei lavori all'insegna d'intelaiature sistematiche piuttosto ambiziose e,

²³ Preme precisare che la scelta di circoscrivere la presente analisi alla novellazione racchiusa nel perimetro del codice non equivale a inconsapevolezza circa quell'articolata produzione normativa che, investendo diversi comparti extrapenalni - si pensi, a titolo di mero esempio, alla legislazione stradale, a quella edilizia o, ancora a quella sportiva - si è fatta carico di sciogliere l'ambigua equiparazione tra sentenza di patteggiamento e condanna, qualificandone, all'interno dei singoli settori, natura ed effetti. Si tratta, certo, di un fenomeno parimenti indotto dall'evanescenza del dettato codicistico, con particolare riferimento alla formulazione dell'art. 445, co. 1-*bis*, c.p.p.: e tuttavia esso s'inscrive in ecosistemi giuspubblicistici estranei a quello qui allo studio, nell'ambito dei quali la sentenza di patteggiamento è, a seconda dei casi, parificata a una condanna penale, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative ivi previste.

per contro, l’approdo a contenuti di riforma ben più modesti²⁴. Tanto varrebbe – limitandosi alle principali tematiche, destinatarie di tale parabola – per l’ipotizzata introduzione di un’inedita “condanna su richiesta dell’imputato”, chiamata a fungere da ulteriore e distinto percorso negoziale, affiancato al procedimento alternativo di conio codicistico; per la previsione, nel corredo sanzionatorio negoziabile, di pene “alternative” alla detenzione, affini, per contenuto, alle omologhe figure di matrice penitenziaria; per il rafforzamento del ruolo della vittima/danneggiato dal reato, tanto nelle movenze del rito, quanto nel regime di efficacia extrapenale del giudicato di patteggiamento. Sulla scorta di queste avvertenze, la decina di novelle apportate alla disciplina codicistica del patteggiamento si presta a essere letta lungo due principali direttrici, corrispondenti, a loro volta, alla duplice vocazione, insita nell’istituto. Da un lato, dunque, modifiche che puntano a rendere più efficiente il concordato sulla pena, giocando a liberarne la massima potenzialità deflativa sui tempi della giustizia: ora allargandone lo spazio di operatività, tanto in senso orizzontale²⁵ quanto verticale²⁶, ora razionalizzandone le cadenze procedurali²⁷. Dall’altro, manipolazioni che si fanno carico dei riflessi della disciplina del rito nell’area della punibilità e sui registri della commisurazione della pe-

²⁴ Si tratta di una parabola ricorrente nei processi di riforma dell’istituto in esame: illuminanti, nell’ordine, i lavori preparatori della L. 16 dicembre 1999, n. 479 (a proposito dei quali, volendo, il nostro *Le novità in tema di patteggiamento: tra suggestioni giurisprudenziali e razionalizzazione dell’esistente*, in *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, a cura di Peroni, Padova, 2000, 505); della L. 12 giugno 2003, n. 134 (sui quali, SCILLA, *Il patteggiamento “allargato” nel quadro della programmata espansione della giustizia negoziale*, in *Patteggiamento “allargato” e giustizia penale*, a cura di Peroni, Torino, 2004, 5 s.); della L. 27 maggio 2015, n. 69 (in merito ai quali, TESTAGUZZA, *Il patteggiamento*, in *Verso un processo penale accelerato*, a cura di Marandola, La Regina, Aprati, Napoli, 2015, 114 s.).

²⁵ È il caso, in particolare, dell’introduzione del cosiddetto “patteggiamento allargato”, ad opera della già ricordata L. 12 giugno 2003, n. 134 (sulla quale, volendo, PERONI, *Riti alternativi I) applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Eng. giur.*, XXVII, Roma, agg. 2004, 1 s.), giusta la quale, come noto, si è sensibilmente esteso lo spazio del rito, quanto a soglie edittali, pur non senza qualche contrappeso, affidato ad autonomi sbarramenti ostativi e a una più contenuta premialità.

²⁶ Si allude alla L. 2 agosto 2004, n. 205, introduttiva, in forma complementare e insieme correttiva della lacuna legis presente nella legge n. 134 del 2003, del cosiddetto patteggiamento *in executivis* (cfr. ARRU, *L’applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, vol. IV, I, *I procedimenti speciali*, a cura di Filippi, Torino, 2008, 32).

²⁷ In quest’orbita si collocano, ad esempio, il ridisegno dei tempi di accesso al rito apportato dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, altrimenti nota come “legge Carotti” (sul punto, PERONI, *Le novità in tema di patteggiamento: tra suggestioni giurisprudenziali e razionalizzazione dell’esistente*, cit., 510), nonché la recente novellazione dell’art. 448 c.p.p., in chiave di drastica riduzione della ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento, operata con L. 23 giugno 2017, n. 103 (a proposito della quale, per tutti, GIALUZ, DELLA TORRE, *La rimodulazione dei rimedi avverso le sentenze di patteggiamento tra svisse del legislatore e frizioni con i principi costituzionali*, in *La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative*, a cura di Bargis, Belluta, Torino, 2018, 181).

na: vengono in rilievo, al riguardo, oltre alla già ricordata riforma del patteggiamento allargato, gli interventi, di segno opposto, volti a dilatare il catalogo dei reati ostativi²⁸, nonché – altra faccia dello stesso fenomeno – le novelle volte a presidiare variamente gli interessi della persona offesa. Emblematici, sotto quest'ultimo profilo, sono sia la scelta, per talune fattispecie di reato, di elevare le condotte riparatorie a vero e proprio presupposto per l'accesso al rito alternativo, sia il riconoscimento d'inedite prerogative di efficacia extrapenale al giudicato di patteggiamento, in ottica di maggior tutela dell'offeso dal reato²⁹.

Si tratta, come dovrebbe risultare ormai evidente, d'interventi accomunati dal carattere episodico, quando non incalzati da cicliche insorgenze di allarme sociale. Nel qual modo di operare si coglie, quale cifra costante, una sorta di sottovalutazione – quando non addirittura d'inconsapevolezza – in ordine alle complessità che investono la regolazione dei concordati sulla pena: complessità riconducibili non solo alle rilevate carenze del nostro tessuto codicistico, ma, più in generale, all'intrinseca interconnessione di tali congegni con gli equilibri complessivi della cognizione penale.

5. I fattori allogenici di evoluzione: un tentativo di mappatura. Il percorso finora svolto porta, a questo punto, ad allargare l'orizzonte dell'indagine ai nessi

²⁸ Rientrano nel filone in parola: la L. 6 febbraio 2006, n. 38, la quale, in linea con le perseguite finalità di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori e alla pedopornografia, ha inserito tra i reati ostativi di cui all'art. 444, co. 1-*bis*, una serie di fattispecie criminose *ad hoc*; la L. 1 ottobre 2012, n. 172, modificativa della precedente, *in parte qua*; la L. 9 gennaio 2019, n. 3, introduttiva, in relazione ai delitti ivi elencati, di un'autonomia potestà giudiziale di applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 317-*bis* c.p. e di una correlata subordinabilità del consenso, da parte dell'imputato, alla concessione della sospensione condizionale al proposito (cfr. LUDOVICI, *Applicazione della pena su richiesta delle parti: le modifiche apportate dalla legge "spazzacorrotti"*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 762).

²⁹ Gravitano in quest'area funzionale: la L. 27 marzo 2001, n. 97, con la quale si è espressamente prevista l'efficacia extrapenale del giudicato di patteggiamento nei procedimenti «per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità» (cfr. LARIZZA, *Nuove norme sul rapporto tra processo penale e disciplinare per i dipendenti pubblici*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, 1204); la L. 27 maggio 2015, n. 69, introduttiva di un nuovo art. 444, co. 1-*ter*, ove si stabilisce, in relazione alle fattispecie criminose ivi elencate, che la fruizione del rito semplificato «è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato» (in argomento, TESTAGUZZA, *Il patteggiamento*, cit., 121, nonché TRAPPELLA, *Il patteggiamento nei giudizi per reati corruttivi*, in *Proc. pen. giust.*, 2016, 1, 125); la legge 11 gennaio 2018, n. 4, estensiva dell'indegnità a succedere *ex art. 537-bis* c.p.p. per colui che patteggi una pena in relazione a fatti previsti dall'art. 463 c.c. Condivide la *ratio* incentivante di condotte riparatorie anche l'apposita normativa penale tributaria, nella parte in cui subordina l'accesso al rito all'estinzione del debito tributario o al ravvedimento operoso (art. 13-*bis*, co. 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, inserito dall'art. 12, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158). Per un approccio critico di sintesi, in argomento, VERGINE, *Il patteggiamento: gli obblighi restitutori depotenziano le finalità deslative*, in *Proc. pen. giust.*, 2019, 2, 443.

cui si è fatto cenno da ultimo.

L'obiettivo - in particolare - diviene quello di rinvenire i fattori "allogeni" di evoluzione dell'istituto: dove, con "evoluzione", s'intende non solo la parabola dell'istituto nell'arco trentennale di sperimentazione del codice, ma anche il destino prospettico che è dato pronosticarne, alla luce del quadro complessivo, maturato in detto periodo.

In un'ottica ideale, l'indagine in parola ambirebbe dunque a censire ogni mutamento sistemico suscettibile di aver inciso sugli equilibri dell'istituto: e dunque, cambiamenti di scenario, variamente in grado d'influire sugli assetti e sulle fortune delle pratiche negoziali. Convergono in questa sfera fenomeni, a ben vedere, distinti: per un verso, collocabili sul piano delle novità di portata sistemica, frutto della produzione normativa interna; per l'altro, riguardanti invece la dimensione sovranazionale, venuta a occupare - come noto - spazi del tutto inediti, anche nella materia di nostro interesse, in virtù, rispettivamente, del rilievo assunto dalla giurisprudenza di Strasburgo e dell'ingresso, nel sistema delle fonti, di un livello di produzione di matrice eurounitaria.

Il *distinguo* non è di poco conto: mentre, infatti, sotto il primo profilo, l'indagine finisce per polarizzarsi sugli *standard* di funzionalità dell'istituto, come risultante della produzione novellistica interconnessa, nel secondo s'interroga sulla coerenza dell'attuale disciplina codicistica con il nuovo sistema di riferimento sovranazionale, in vista di eventuali adeguamenti allo stesso.

E ancora: nell'occuparsi di ricadute sulla funzionalità del rito, non si può fare a meno di chiedersi se un qualche lume possa provenire da quell'approccio metodologico che punta a misurarsi con il dato statistico, assumendone la rilevante valenza orientativa. Su tali premesse, ad esempio, il tasso di successo o d'insuccesso delle prassi negoziali dipenderebbe da scelte di politica del diritto e di gestione, in ambito penale, variamente influenti su quella variabile "tempo" alla quale ogni rito semplificato, patteggiamento incluso, inesorabilmente si lega: in ottica di fisiologia, come agente di concentrazione virtuosa dei tempi della giustizia; in chiave di patologia, come vittima della ben più allettante alternativa della prescrizione, resa vieppiù probabile dall'accrescersi della durata dei processi.

Orbene, non si nega certo l'utilità delle rilevazioni statistiche, ma il punto è che nella materia in esame la varietà dei fattori - non solo normativi, ma finanche di ordine sociale e culturale - atti a influenzare la percentuale di definizione negoziata dei carichi penali rende alquanto incerta, per non dire insidiosa, quell'indagine controfattuale, che pure metodologicamente

s'imporrebbe nell'analisi delle politiche pubbliche, ivi comprese quelle attinenti all'amministrazione della giustizia penale.

Consapevoli di ciò, ci si rassegherà, in questa sede, a un inventario che, senza pretese di completezza, tenti una mappatura di quei fattori "allogeni" alla disciplina codicistica dell'istituto, da un lato, suscettibili di ricadute, anche solo indirette, sulla relativa prassi applicativa; dall'altro, passibili di condizionare i futuri sviluppi evolutivi dell'istituto.

Sotto il primo profilo, le sorti dell'istituto hanno all'evidenza registrato tensioni di segno opposto. E invero, un primo intervento suscettibile d'incidere, in termini incrementali, sull'istituto avrebbe ragionevolmente potuto cogliersi nella ristrutturazione del contraddittorio dibattimentale, seguita all'inserimento, nella Costituzione, dei canoni del giusto processo (legge 1 marzo 2001, n. 63). Come a dire: a una maggior formalizzazione del procedimento probatorio in sede ordinaria avrebbe plausibilmente dovuto corrispondere un più ampio ricorso al rito semplificato per talune fasce di contenzioso. Senonché, la prognosi, in chiave di decollo del rito semplificato – nel frattempo, esso stesso riformato in foggia allargata – è stata verosimilmente ridimensionata da concomitanti fattori antagonisti, a cominciare dall'anomalia dei tempi della macchina giudiziaria italiana³⁰. La considerazione investe non tanto la parte contraente pubblica – almeno in astratto, portata a giovare delle accresciute opportunità di definizione negoziale del processo per fini di sgravio del proprio ufficio – quanto l'imputato, comprensibilmente restio al concordato sulla pena, ogni qual volta, dalle endemiche lungaggini della giustizia penale, possano discendere effetti liberatori, quali quelli indotti da una raggiunta prescrizione³¹.

Nella stessa direzione, sempre in senso contrario a un maggior ricorso al rito, operano, per altro verso, tutti quegli epiloghi alternativi, "concorrenti" al pat-

³⁰ I dati più recenti, forniti dal Ministero della Giustizia, continuano a destare allarme, pur segnalando una lieve controtendenza a partire dal 2016: si legga il *Monitoraggio della giustizia penale - anno 2018*, in www.giustizia.it. Per parte sua, il Presidente della Suprema Corte di Cassazione, nella *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2018*, Roma, 2019, 22 sottolinea che «la durata media dei procedimenti nell'anno giudiziario 2017/2018 è cresciuta in primo grado del 17,5% (da 369 a 396 giorni), mentre l'appello ha registrato una riduzione del 3,4% dei tempi di definizione (da 906 a 861 giorni), pur attestandosi su elevati valori assoluti dai quali verosimilmente deriva il notevole tasso di incidenza delle prescrizioni nel grado, pari al 25% circa [...] dei procedimenti definiti dalle Corti di appello». Non meno impietoso, per l'Italia, anche il confronto con gli altri paesi membri del Consiglio d'Europa, così come rappresentato dall'ultimo rapporto della EUROPEAN COMMISSION FOR THE EFFICIENCY OF JUSTICE, *European judicial systems. Efficiency and quality of justice*, s.l., 2018, 312, 328, 334.

³¹ Emblematici i dati forniti al riguardo dal Presidente della Suprema Corte di Cassazione, nella *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2018*, cit., 16.

teggiamento, progressivamente introdotti nel nostro ordinamento all'insegna di una comune affiliazione alla *restorative justice*. Tanto vale per i primi, significativi segnali, in tal senso, offerti dalla disciplina del procedimento davanti al giudice di pace e, segnatamente, dall'introduzione, nel relativo *corpus*, d'inediti strumenti di filtro, quali l'esclusione della procedibilità in casi di particolare tenuità del fatto e l'estinzione del reato, conseguente a condotte riparatorie, nonché di nuove sanzioni non detentive. Nella medesima orbita, gravitano inoltre gli analoghi istituti introdotti, più di recente, nel tessuto codicistico, penale e processuale penale: dall'estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-*ter* c.p.), alla sospensione del procedimento con messa alla prova (artt. 464-*bis* ss. c.p.p.). In quest'ultimo caso, peraltro, vale la pena di notare un connotato distintivo qualificante, decisivo per le sorti dell'istituto di cui ci occupiamo: mentre, infatti, il rito penale di pace è terreno interdetto ai negoziati sulla pena, con l'inserimento, nel corredo dei riti alternativi di previsione codicistica della messa alla prova si offre all'imputato un'opportunità di definizione del processo, distinta e ulteriore dal patteggiamento e anzi, in certo qual modo, in diretta competizione con quest'ultimo. Vero è che lo spettro di operatività dei due procedimenti non coincide, risultando più circoscritto quello della messa alla prova. E tuttavia, non sfuggirà come - nella prospettiva dell'imputato che, in concreto, possa accedere a entrambi - la sospensione *ex* art. 464-*bis* c.p.p. mostri l'*atout* esclusivo dell'alternativa al processo *tout court*, laddove il patteggiamento, pur con tutto il suo corredo premiale, rappresenta una mera forma di definizione del processo, alternativa al giudizio ordinario.

Puntando ora l'analisi alle implicazioni sovranazionali di cui si è detto, gli interrogativi che, in prospettiva, interessano la disciplina del patteggiamento corrono lungo il duplice crinale dei nessi, da un lato, con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, così come plasmata dall'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo; dall'altro, con il formante eurounitario, a oggi costituito, per la materia del processo penale, dalle direttive di Stoccolma.

Ora, si può preliminarmente notare che ai due suddetti piani d'interrelazione non corrispondono soglie di problematicità uniformi. Così, per quanto riguarda l'archetipo di processo, convenzionalmente orientato, è appena il caso di rammentare come la Corte EDU, nella propria produzione in tema di negoziati sulla pena, sia addivenuta a statuizioni di principio piuttosto anodine per la configurazione essenziale del patteggiamento italiano. Tanto vale, ad esempio, per il ruolo della vittima, a proposito della quale si è esclusa ogni lesione convenzionale nell'eventuale sua emarginazione dal negoziato sulla

pena³²; e, analogamente, per la pronuncia probabilmente più significativa ai fini che qui interessano³³, con la quale i giudici di Strasburgo hanno lasciato margini alquanto elastici alla disponibilità delle parti, includendovi finanche garanzie fondamentali come la presunzione d'innocenza. In quest'ultimo caso, peraltro, nucleo qualificante dell'architettura argomentativa della Corte si coglie, semmai, nell'attenzione per il controllo giudiziale operato sui distinti segmenti del concordato: dalla genesi dello stesso – soprattutto con riguardo alla consapevole manifestazione della volontà da parte dell'imputato – allo scrutinio del suo risultato finale, da assicurare con appositi rimedi impugnativi. E se, sotto il primo profilo, la disciplina codicistica non risulta formalmente sprovvista di strumenti, a cominciare dalla verifica consentita al giudice ai sensi dell'art. 446, co. 5, c.p.p.³⁴, tutt'altro discorso è quello dell'effettività di tale declaratoria di garanzia: a maggior tutela della quale, non sarebbe fuori luogo una più robusta stringenza delle forme di manifestazione della volontà³⁵. Senza dire che, in tema di controlli, resta invece del tutto ignorato, alla luce della giurisprudenza in esame, il profilo dei rimedi impugnativi alla sentenza patteggiata: linea di tutela tutt'altro che ancillare, in un'ottica di doveroso presidio del “diritto di difendersi negoziando”³⁶ e, tuttavia, uscita fortemente ridimensionata, per non dire conculcata, dalla riforma Orlando. Ci si riferisce, come s'intuirà, al drastico contenimento delle *chance* di accesso al controllo di legittimità, realizzato con il nuovo co. 2-*bis* dell'art. 448 c.p.p. e ulteriormente complicato dall'artificiosa coesistenza di mezzi eterogenei – rettificazione e ricorso – a rimedio delle censure ammissibili, ridotte oltretutto nel loro catalogo. Invero, che il fondamento consensuale di un rito ispirato a fini deflativi compatisca un qualche limite alle ordinarie opportunità di doglianza

³² Corte EDU, Sez. II, 30 marzo 2010, Mihova contro Italia, in www.hudoc.echr.coe.int.

³³ Corte EDU, Sez. III, 29 aprile 2014, Natsvlshvili e Togonidze contro Georgia, in www.hudoc.echr.coe.int, a margine della quale BACHMAIER, *The European Court of Human Rights on Negotiated Justice and Coercion*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 2018, 236 s., nonché MARCOLINI, *A quali condizioni i negoziati sulla pena sono conformi alla CEDU?*, in *Cass. pen.*, 2014, 3488.

³⁴ Stando al tenore della norma, non può che convenirsi che, almeno formalmente, «la previsione del nostro sistema, che autorizza il giudice a verificare mediante l'audizione dell'interessato la volontarietà del suo consenso[...] mostra il perfetto allineamento del nostro processo al livello di tutela della Convenzione europea per i diritti dell'uomo» (così AMODIO, *Estetica della giustizia penale*, Milano, 2016, 33 s.).

³⁵ Approfondisce tale profilo problematico, con condivisibili riflessioni sui limiti della giurisprudenza europea in esame, NEGRI, *Deroghe al contraddittorio e consenso delle parti*, in *I principi europei del processo penale*, a cura di Gaito, Roma, 2016, 491.

³⁶ Formula coniata da PISANI, *«Italian style»: figure e forme del nuovo processo penale*, Padova, 1998, 91.

a un secondo giudice è assunto del tutto ragionevole: altro però – com'è il caso – è l'escludere dallo scrutinio di legittimità un novero significativo di patologie processuali, che vede incluse, tra l'altro, le nullità assolute, l'inutilizzabilità e il vizio della motivazione³⁷. Scelte, queste, che invano si tenterebbe di giustificare nel nome di una malintesa logica contrattualistica, in quanto lesive proprio di quei presidi costituzionali che, nel caso del patteggiamento, demandano, al ricorso per cassazione, la funzione di profilassi ultima da pattuizioni eterodosse sull'oggetto del processo³⁸.

Venendo ora al distinto piano delle fonti europolitane e ricordata l'assenza di un atto dedicato autonomamente alla materia che ci occupa, la domanda è quali disposizioni delle direttive di Stoccolma risultino suscettibili di riflessi sulla giustizia negoziata³⁹. Al riguardo, le direttive di più immediato interesse ci paiono le seguenti: la 2010/64/UE in materia di assistenza linguistica; la 2012/29/UE, in tema di vittima del reato; la 2016/343/UE, dedicata alla presunzione d'innocenza.

Si tratta di compagini normative – come si vedrà – non equivalenti, quanto all'intuibilità di un nesso con il patteggiamento: senza inoltre dimenticare che la più recente delle tre attende tuttora di essere attuata, nonostante lo spirare del termine che ne avrebbe imposto l'adempimento. Nell'angolazione che qui si è coltivata, peraltro, preme mettere in luce le implicazioni più significative delle fonti in parola, valorizzandone, nei limiti del possibile, il portato innovativo.

Quanto all'assistenza linguistica, la natura di “meta-diritto” che la connota⁴⁰, la dota di un'efficacia ad ampio spettro, necessariamente inclusiva dei concordati sulla pena: se ciò risulta incontrovertibile alla luce del tessuto normativo, non altrettanto confortante è la traduzione della garanzia in applicazioni giurisprudenziali coerenti. Nel caso del patteggiamento, in particolare, appaiono

³⁷ In termini condivisibilmente critici, GIALUZ, DELLA TORRE, *La rimodulazione dei rimedi avverso le sentenze di patteggiamento tra sviste del legislatore e frizioni con i principi costituzionali*, cit., 199 s.

³⁸ Dunque, le riserve di legittimità costituzionale in ordine alla disciplina in esame vanno ben oltre il già palese *vulnus* all'art. 111, co. 7, Cost. Sul punto, si rinvia ancora a GIALUZ, DELLA TORRE, *La rimodulazione dei rimedi avverso le sentenze di patteggiamento tra sviste del legislatore e frizioni con i principi costituzionali*, cit., 218, ove si sottolinea che «le invalidità insanabili sono state rese rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, proprio perché finalizzate a presidiare diritti indisponibili di rilevanza costituzionale, quali – ad esempio – gli artt. 2, 13, 25 Cost., che di conseguenza vengono a subire un'indebita compressione ove le parti non possano più farle in nessun modo valere davanti al giudice nomofilattico».

³⁹ Per un affresco organico sul punto, DELLA TORRE, *Negotiated Criminal Justice and EU Directives on Procedural Rights*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 2019, 155.

⁴⁰ Il più persuasivo inquadramento concettuale, al proposito, si deve a GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale*, Milano, 2018, XV.

incompatibili con i principi della direttiva, così come con le norme del codice che ne sono diretta attuazione, quegli indirizzi giurisprudenziali che vanificano la tutela linguistica all'atto dell'accertamento in ordine alla volontarietà della manifestazione del consenso da parte dell'imputato (art. 446, co. 5, c.p.p.)⁴¹: momento - è superfluo sottolineare quanto - cruciale per un corretto dispiegarsi della giustizia negoziata.

Non meno fertile d'implicazioni è la direttiva 2012/29/UE, in tema di vittima del reato. Senza diffondersi nei contenuti di dettaglio, occorre anzitutto notare come, in astratto, il ruolo della vittima nelle dinamiche di concordato sulla pena possa scandirsi, per prerogative ascendenti, lungo una linea che, partendo da una mera facoltà di contributo cognitivo, non supportata però da alcun coinvolgimento nella genesi del rito, passi a un'analogia facoltà, opportunamente corroborata da garanzie di partecipazione, sino a posizioni di vera e propria corresponsabilità nell'epilogo negoziale, subordinato, su queste basi, al suo assenso.

Orbene, se nella condizione giuridica di minima tutela è agevole riconoscere i tratti della disciplina codicistica vigente, è ragionevole interrogarsi se un tale assetto esca indenne dal confronto con la sopravvenuta normativa euromunitaria. È ben vero che la direttiva in esame non contempla disposizioni *ad hoc*⁴²: la constatazione non ci pare tuttavia sufficiente a neutralizzare ogni riserva sulla normativa ordinaria, che andrebbe opportunamente dotata di appositi protocolli d'informazione della persona offesa, messa così nella condizione di dare un contributo dialettico in ordine al progetto di patteggiamento *in fieri*⁴³. È questa la soluzione più coerente con lo spirito stesso della direttiva, laddove, tra l'altro, riconosce alla vittima il diritto di essere informata dell'evolversi del procedimento, quando non di esercitare autonome iniziative a propria tutela⁴⁴.

Si tratta - ben inteso - di uno schema da non fraintendere con forme di vera e propria ingerenza della vittima nel perfezionamento del *pactum*. Non occorre sottolineare come un ipotetico ruolo di contraente, che per contro ve-

⁴¹ Per i necessari ragguagli, si legga ancora a GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale*, cit., 357.

⁴² Per un'analisi complessiva delle garanzie difensive e informative offerte alla vittima, CIAMPI, *Il diritto di difesa e all'informazione*, in *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, a cura di Bargis, Belluta, Torino, 2017, 241.

⁴³ Così anche SANNA, *Il "patteggiamento" tra prassi e novelle legislative*, cit., 50.

⁴⁴ Ricostruendo in modo organico la materia, individua nell'«asse informazione-assistenza-partecipazione-protezione [...] la struttura delle garanzie riconosciute alle vittime tanto dalla decisione quadro [2001/220/GAI], quanto dalla direttiva» 2012/29/UE, BELLUTA, *Il processo penale ai tempi della vittima*, Torino, 2019, VI.

nisse attribuito alla persona offesa nella definizione del concordato, prima che collidere con la struttura del rito e, probabilmente, con gli stessi intenti della direttiva⁴⁵, conferirebbe alle istanze punitive private una signoria sul risultato sanzionatorio del tutto impropria⁴⁶. In misura non dissimile, non convince la distinta proposta d'introdurre strumenti volti a propiziare una *suasion* riparatoria nei confronti dell'imputato patteggiante⁴⁷. Invero, pur dovendosi riconoscere che tale soluzione non attribuisce alcuna soggettività all'offeso nella genesi del concordato, non sfuggirà come essa mal si concili con le caratteristiche dell'accertamento proprio del rito: accertamento tendenzialmente inidoneo a estendersi oltre il perimetro dei fatti penalmente rilevanti e a sconfinare nella quantificazione del danno da reato.

Le interconnessioni sinora individuate tra normativa eurounitaria e patteggiamento si completano con la direttiva in tema di presunzione d'innocenza. Constatato che – come nelle altre – non vi figurano disposizioni dedicate ai concordati sulla pena, ma, del pari, neppure clausole che ne escludano l'operatività nei confronti dei congegni di giustizia negoziata⁴⁸, l'attenzione si concentra sul dettato dell'art. 6, par. 2, della direttiva, laddove si stabilisce che «gli Stati membri assicurano che ogni dubbio in merito alla colpevolezza sia valutato in favore dell'indagato o imputato, anche quando il giudice valuta se

⁴⁵ Una spia in tal senso si coglie, a nostro avviso, nella posizione agnostica, osservata dalla direttiva, a proposito del rapporto tra istanze risarcitorie e processo penale, come sede di esercizio delle stesse: sul punto, ancora, CIAMPI, *Il diritto di difesa e all'informazione*, cit., 257. Più in generale, di «cautela che emerge con evidenza dalla scelta del legislatore europeo di adottare con la direttiva un modello graduale di tutela della vittima» parla CATALANO, *La tutela della vittima nella direttiva 2012/29/UE e nella giurisprudenza delle Corti Europee*, in *I nuovi orizzonti della giustizia penale europea*, Milano, 2015, 196.

⁴⁶ Si tratta, a ben vedere, di un corollario di quella «tradizionale (per gli Stati moderni) emarginazione della persona offesa dalle scelte riguardanti sia le modalità di esercizio dell'azione, sia le affermazioni di improcedibilità fondate su opzioni di politica criminale ispirate a un'astensione dal dovere di punire, quando i «danni sociali» della sanzione superino i vantaggi che potrebbero derivare dalla sua applicazione» (testualmente, ORLANDI, *I diritti della vittima in alcune particolari modalità di definizione del rito penale*, in *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, cit., 195). È il caso, peraltro, di notare come la giurisprudenza della Corte EDU non mostri alcuna riserva verso quei modelli processuali ove la persona offesa è ammessa a transigere in punto di danno da reato, assumendo con ciò il ruolo di parte del negoziato: in tal senso, con riferimento a una causa relativa all'ordinamento estone, Corte EDU, Sez. II, 7 novembre 2017, Leuska e altri contro Estonia, in www.hudoc.echr.coe.int.

⁴⁷ È quanto proposto da PARLATO, *Il contributo della vittima tra azione e prova*, Palermo, 2012, 334, «facendo leva [...] sull'art. 16 della direttiva». Nello stesso spirito, seppure in fase antecedente al varo della direttiva e sulla base dell'art. 9, co. 2, della decisione quadro 2001/220/GAI, MARCOLINI, *Il patteggiamento nel sistema della giustizia penale negoziata*, cit., 285 s.

⁴⁸ Sull'applicabilità della direttiva al patteggiamento, per tutti, DELLA TORRE, *Spunti sul rapporto tra direttiva 2016/343/UE e regole di giudizio del patteggiamento*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 3, 67.

la persona in questione debba essere assolta». Ora, calata nello spazio deliberativo del patteggiamento, è difficile non cogliere la portata del precetto: in particolare, l'affermazione del canone "*in dubio pro reo*" che vi è consacrata comporta che la regola di giudizio propria del rito si assimili a quella del giudizio ordinario, così come sancita, a livello di disciplina interna, dall'art. 530 c.p.p. Un risultato, questo, per la verità già autonomamente perseguibile con l'ausilio di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'ordito codicistico e, nondimeno, avversato dalla giurisprudenza prevalente e da una parte della dottrina⁴⁹. Il sopravvento della norma sovraordinata – come noto, già vigente, indipendentemente dall'inadempienza del nostro Paese nel darvi attuazione – rende oggi molto più ardua l'argomentazione antagonista. Ne escono rafforzate la fisionomia cognitiva del rito e, con essa, la profilassi da quelle degenerazioni inquisitorie cui la giustizia negoziata è sovente esposta.

6. *Quali prospettive per la giustizia penale negoziata?*⁹ Il panorama di un trentennio di sperimentazione – pur nella sintesi di queste pagine – riporta alla metafora cui si è fatto ricorso in esordio: invero, la "peripezia" del patteggiamento sta tutta nel ribaltamento dei rapporti di forza che vede oggi l'istituto sensibilmente ridimensionato, rispetto al ruolo cruciale che il processo penale a carattere accusatorio gli affidava. Almeno da questo punto di vista, appare dunque lontana l'immagine – colta dalla lucida ricostruzione che, agli albori della riforma, si diede della ridisegnata interdipendenza tra diritto penale e processo⁵⁰ – della "tirannia" venuta ad assumere da quest'ultimo, soprattutto per effetto dell'introduzione dei nuovi riti a matrice consensuale.

Come si crede di aver dimostrato, nella parabola del patteggiamento concorrono fattori di diversa natura: da un lato, contraddizioni congenite alla disciplina dell'istituto; dall'altro, disfunzioni sistemiche. La combinazione tra i due piani ha finito per fare del patteggiamento il tramite stesso della propria involuzione: per un verso, la cronica inefficienza della macchina giudiziaria ne ha stimolato le applicazioni più spregiudicate; per l'altro, l'inefficacia degli espedienti praticati dalla giurisprudenza, ha indotto il legislatore a sottoporre la disciplina del rito a correttivi opportunistici, quando non a puntare, *tout*

⁴⁹ Tra le più recenti ricostruzioni della tematica, oltre a DELLA TORRE, *Spunti sul rapporto tra direttiva 2016/343/UE e regole di giudizio del patteggiamento*, cit., 61, si legga SANNA, *Il "patteggiamento" tra prassi e novelle legislative*, cit., 89 s.

⁵⁰ Il riferimento è a PADOVANI, *La disintegrazione del sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della comminatoria edittale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 430 ss., ove la rappresentazione evolutiva di tale rapporto vede il processo passare progressivamente, da "servo muto" del diritto penale, a "socio paritario" e, infine a "socio tiranno".

court, su ulteriori e distinti strumenti deflativi.

Ora, la questione non risiede, evidentemente, nel successo statistico del rito, come obiettivo fine a se stesso: se è vero che «solo un rito ordinario celere garantisce una quota elevata di riti negoziali»⁵¹, è altrettanto indubbio che le condizioni di efficienza del processo penale dipendono da un concorso di opzioni strategiche, neppure tutte perseguibili per sola via normativa e, in tutti i casi, non riducibili a formule o terapie standardizzate, nel tempo e nello spazio.

Fermo restando, dunque, che solo un approccio riformatore di respiro organico potrebbe restituire l'istituto a quella fisiologia della deflazione oggi vanificata dall'ipertrofia dei tempi della giustizia penale, e non meno avvertiti delle esigue speranze che in tal senso è dato nutrire nell'attuale temperie politico-istituzionale⁵², ci pare che un approccio sensato, in termini di salvaguardia minima, passi, ancora una volta, dall'irrobustimento degli *standard* di legalità e del ruolo della giurisdizione nella dinamica del procedimento.

I gangli sui quali agire corrispondono, a ben vedere, a quelle stesse faglie entro le quali, complice la vaghezza del dettato normativo, si sono insinuate le forme più anarchiche d'impiego del rito. Si allude, sotto il primo profilo, all'indeterminatezza del corredo premiale, soprattutto per quanto concerne i benefici indiretti. Dall'altro, agli spazi di sindacato giudiziale, oggi obiettivamente sacrificati tanto nella fase genetica del concordato, quanto in sede di controllo sul suo risultato. Viene in rilievo, nella prima angolazione, la verifica

⁵¹ Così, puntualmente, ORLANDI, *Insostenibile lunghezza del processo penale e sorti progressive dei riti speciali*, in *Tempi irragionevoli della giustizia penale*, Milano, 2013, 140 s.

⁵² Le cronache riferiscono, come noto, della gestazione, a livello ministeriale, di un d.d.l. delega, essenzialmente ispirato a introdurre misure di contenimento dei tempi del processo. Tra queste, in una prima versione, figurava, all'art. 16, co. 1, lett. b, la seguente previsione: «estendere il limite di pena entro il quale ammettere il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti entro un massimo non superiore a dieci anni di reclusione, soli o congiunti a pena pecuniaria, prevedendo una diminuzione di pena fino a un quarto quando la pena irrogata supera i cinque anni di reclusione e rimodulando il sistema delle preclusioni in rapporto alla gravità dei reati, ferma restando l'esclusione dai benefici di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale nel caso di pene superiori a due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria». Per contro, il testo del d.d.l., così come trasmesso dal Guardasigilli al Consiglio dei Ministri, il 19 luglio 2019, risultava sprovvisto di ogni previsione in tema di patteggiamento. Quale che sia la sorte della materia nell'evoluzione della proposta di legge, pare evidente l'approccio riduttivo alla stessa: approccio dimidiato tra pulsioni di matrice securitaria e istanze deflative del carico giudiziario, affidate alla mera dilatazione delle soglie del negoziabile: misure palesemente rette sulla presupposizione - non si sa se più ingenua o spregiudicata - in base alla quale sarebbe sufficiente allargare gli spazi di negoziabilità della pena per produrre, quasi meccanicisticamente, risultati di efficientamento generale della macchina giudiziaria. Con accenti critici, al proposito, DANIELE, FERRUA, *Venti di riforma dell'udienza preliminare e del patteggiamento: un subdolo attacco al processo accusatorio*, in *Dir. pen. cont.*, 2019, 5, 81 s.

in ordine al consenso dell'imputato come contraente del *pactum*³³: momento, questo, di particolare delicatezza, considerato anche il cono d'ombra in cui si svolgono le trattative, e perciò bisognoso di particolare tutela ove la scelta del rito, da parte del prevenuto, si colga quale corollario del diritto di difesa. Sotto un distinto e ulteriore aspetto, riaffiorano tutte quelle riserve già espresse a proposito dei limiti, recentemente imposti per via legislativa, allo scrutinio di legittimità sulla sentenza patteggiata: limiti che - com'è risaputo - rappresentano poderosi puntelli alle diffuse prassi elusive dell'obbligo di motivare in sede di patteggiamento.

Superfluo ribadire, infine, come l'attesa attuazione, a livello interno, del dettato eurounitario in materia di presunzione d'innocenza rappresenti il terreno ideale per una ridefinizione, in chiave opportunamente cognitiva, della fisionomia del rito: obiettivo, questo, in consonanza con il quale, tra l'altro, si collocerebbe pure quel maggior presidio della vittima, nei termini di un suo riconosciuto contributo all'accertamento del fatto, che pure si è indicato come auspicabile, in un futuro ridisegno dell'istituto.

³³ Sull'esigenza di «tutelare con misure e controlli adeguati la libera volontà dell'imputato nella scelta del rito», al fine di «scongiurare involuzioni inquisitorie», si legga ORLANDI, *Riti speciali e trattamento sanzionatorio*, in *Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena*, Milano, 2002, 275.